

Prot. n. 4/2019 I 11/011/2019

LINEE GUIDA IN MATERIA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, di concerto con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia,

PREMESSO CHE:

- a) con decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 è stato introdotto l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati *“per una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio.....di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio”*;
- b) l'articolo 6, secondo comma, del decreto-legge 132/2014 prevede che: in mancanza di *“figli minori, di figli maggiorenni incapaci portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta..”*
- c) l'articolo 6, secondo comma, del decreto legge cit. prevede che, inoltre: *“in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portari di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo”*
- d) l'art. 6, terzo comma, del decreto legge cit. prevede che *“ L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”*;
- e) l'art. 6, terzo comma, cit. prevede, inoltre che *“L'avvocato della parte è obbligato a*

trasmettere entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo..”

RILEVATO CHE

appare opportuno instaurare una corretta prassi applicativa e semplificare, per quanto possibile, l'intervento della Procura della Repubblica, consentendo agli avvocati di conoscere preventivamente la documentazione da allegare ritenuta di norma idonea per l'esercizio, da parte del Procuratore, delle proprie attribuzioni, evitando richieste di integrazioni che rallenterebbero l'esercizio dei diritti delle parti e consentendo al Procuratore della Repubblica di adottare tempestivamente i provvedimenti di competenza nella piena conoscenza di tutti gli elementi utili per la decisione

EMANA

le seguenti linee guida in relazione al nulla osta e all'autorizzazione da rilasciare nel caso di accordo concluso a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, come convertito nella legge 10 novembre 2014 n. 162.

Presentazione dell'accordo

L'accordo di soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio..di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio è trasmesso, unitamente alla documentazione allegata, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, mediante deposito di quattro originali (uno per ogni parte, uno per l'Ufficio Comunale ed uno da conservare agli atti dell Procura della Repubblica). Ai sensi dell'art. 6 co. 3 della l. 162/2014 tale accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica entro il termine di dieci giorni dalla data certificata di conclusione dello stesso. Tale termine è da ritenersi perentorio e valido sia per le negoziazioni genitoriali che per quelle coniugali (ex art. 6 co. 2) e ciò in ragione degli effetti che la legge (art. 12 ca. 4 l.c.) fa discendere dalla data certificata dell'accordo.

Gli atti sono depositati presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia, Ufficio del Casellario, sito al piano terra dagli avvocati (o da un loro delegato) sottoscrittori dell'accordo. L'eventuale cambio di data, per “ soppressione” o “ interlineatura” ovvero le eventuali modifiche apportate all'atto a mano dovranno contenere le sottoscrizioni di approvazione (leggibili) di tutte le parti e dei difensori delle parti.

Compiti degli avvocati

Ai sensi dell'art. 6 co. 1 del d.l. 132/2014 l'accordo, raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte; Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legge citato gli avvocati devono certificare l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico. Devono altresì, dare atto, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della medesima legge:

- a) di aver tentato di conciliare le parti.
- b) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare.
- c) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Documentazione richiesta

per le separazioni:

- estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- stato di famiglia dei coniugi;
- certificato di residenza di entrambi i coniugi;

per i divorzi

- estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- stato di famiglia di entrambe le parti
- certificato di residenza di entrambi i coniugi
- copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato;
- copia autentica del provvedimento contenente le condizioni vigenti tra le parti o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 l. 162/2014) o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12 Legge 162/2014);

per la modifica delle condizioni di separazione

- stato di famiglia
- certificato di residenza di entrambi i coniugi
- copia autentica nel verbale separazione consensuale omologata o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica

dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 l. 162/2014) o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12 legge 162/2014)

- documentazione attestante eventuali variazioni reddituali dei coniugi
- copia autentica del provvedimento giudiziale concernente le condizioni vigenti tra le parti

per la modifica delle condizioni di divorzio

- stato di famiglia
- certificato di residenza di entrambi i coniugi
- copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 l. 162/2014 o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12 legge 162/2014);
- documentazione attestante eventuali variazioni reddituali dei coniugi;
- copia autentica nel provvedimento giudiziale contenente le condizioni vigenti tre parti;

Qualora siano presenti figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave , sia per le separazioni, quanto per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione di divorzio, è sempre richiesta per ciascun coniuge:

- 1) la dichiarazione dei redditi ovvero documentazione fiscale equipollente relativa agli ultimi tre anni;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 445/2000, di ciascuna parte sottoscritta e depositata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, contenente: a) la specifica attività lavorativa svolta dai coniugi negli ultimi tre anni; b) il reddito annuo netto dei coniugi dell'ultimo triennio nonché le somme percepite a qualunque titolo; c) i beni mobili registrati ed immobili di cui sono titolari in coniugi, unitamente a quote sociali e/o aziende; d) l'espressa dichiarazione: “ *dichiaro, ex art. 76 d.p.r. n. 445/2000 di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, form atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal d.p.r. citato è punito ai sensi del codice penale e delle legge speciali in materia*”

Gli avvocati riporteranno nell'accordo il dato riassuntivo finale dei redditi percepiti dagli assistiti.

Per i figli maggiorenni non autosufficienti economicamente è richiesta un'autodichiarazione, ai

sensi del DPR 445/2000, rilasciata dal figlio (non può ritenersi sufficiente, al riguardo, una dichiarazione dei genitori)

Per i figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave è richiesta documentazione sanitaria dalla quale risulti la gravità della menomazione

Compiti del pubblico ministero

a) *convenzione di negoziazione assistita in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 ovvero economicamente non autosufficienti*

Il pubblico ministero verifica il rispetto delle condizioni previste dagli artt. 6, comma 3, e 5, comma 2, della legge e rilascia il “ nulla osta” , qualora non ravvisi irregolarità. In caso di divorzio, alla verifica delle condizioni si aggiunge la decorrenza ininterrotta dei tempi di separazione personale, come previsto dalla legge 898/1970 e seg.mod.

In caso di vaglio negativo, il diniego del “ nulla osta” conterrà l’indicazione delle ragioni del rigetto, anche per mettere le parti nella condizione di riproporre eventualmente l’accordo con le necessarie modifiche.

b) *convenzione di negoziazione assistita in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti,*

L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso, entro il termine di dieci giorni (termine perentorio), al pubblico ministero che, qualora lo ritenga rispondente all’interesse della prole e conforme alle previsioni della legge, lo autorizza, con provvedimento succintamente motivato.

Quando ritiene che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, il pubblico ministero lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Rilascio del provvedimento del pubblico ministero

Il Pubblico Ministero provvederà a rilasciare il nulla osta o ad autorizzare l'accordo, di regola, entro sette giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti.

La Segreteria di questa Procura, dopo aver iscritto in apposito registro la procedura, effettuerà le comunicazioni di rito mediante messaggi di posta elettronica certificata ad entrambi gli avvocati, invitandoli a ritirare le copie autentiche della convenzione con il nulla osta/autorizzazione. La Segreteria apporrà sulle copie la data del loro rilascio agli avvocati.

Sarà cura di almeno uno degli avvocati, che hanno sottoscritto l'atto (o di un loro delegato), provvedere al ritiro di copia autenticata dell'accordo (l'originale rimarrà agli atti dell'Ufficio). Gli avvocati devono, quindi trasmettere, entro dieci giorni la copia dell'accordo di negoziazione in materia di separazione e divorzio all'ufficiale dello stato civile del Comune.

L'adempimento inerente la trasmissione dell'accordo può essere posto a carico di uno soltanto degli avvocati delle parti, purchè sia esplicitato nel testo stesso (cfr al riguardo, Circolare n. 6/2015 Ministero dell'Interno).


CONTRIBUTO UNIFICATO - IMPOSTA DI BOLLO - DIRITTI DI CANCELLERIA

Con circolare 13.3.2015 il Ministero dello Giustizia ha escluso l'esigibilità del contributo unificato di iscrizione a ruolo per le procedure di cui all'art 6 della legge n. 162/2014.
Civitavecchia, 11/01/2015

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia



IL PRESIDENTE
Avv. Paolo Mastrandrea

